



Prot. n.0008040

## ORDINANZA N. 36 DEL 7.10.2013

### DISCIPLINA SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO

#### II SINDACO

*Quale autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n°225*

#### Premesso che:

- E' prassi bruciare all'aperto materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia di orti privati, nonché di fogliame e altri residui vegetali provenienti da attività agricole, in particolar modo dalla pulizia dei fondi;
- La bruciatura provoca l'emissione nell'atmosfera di fumo ad alto contenuto di sostanze incombuste ed ossidi di carbonio, con la diffusione di tali sostanze nell'aria, provocando inquinamento ambientale e problemi di carattere igienico-sanitario;
- Pervengono continue segnalazioni al Comune da parte di cittadini riguardanti l'accensione di fuochi in orari non consoni, arrecando danni ai privati e alle attività turistiche;
- La pratica del taglio delle erbe e degli arbusti produce materiale facilmente utilizzabile come fertilizzante, si ritiene opportuno sollecitare i cittadini ad attivarsi nella pratica del riutilizzo dei residui in loco previo accumulo e/o interrimento;
- Una corretta disciplina circa l'accensione dei fuochi all'aperto contribuisce all'attività di prevenzione degli incendi boschivi la quale riveste una grande rilevanza nella nostra Regione sia per la consistenza delle superfici percorse dal fuoco, sia per le nuove tipologie di incendio che si riscontrano, con particolare

riferimento a quella di “interfaccia” che comporta la possibile penetrazione dei fronti di incendio anche nelle zone urbanizzate;

- che la Giunta Regionale Campania - STAPF - ha invitato i Comuni ad adottare idonee misure per fronteggiare il rischio incendi;

**Ritenuto** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**Visto:**

- La Legge Regionale n. 11 del 07.05.1996;
- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 21.11.2000 n° 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*” ;
- l’OPCM n° 3606 del 28/08/2007;

## **ORDINA**

In tutto il territorio comunale le operazioni di bruciatura devono svolgersi tassativamente secondo il seguente calendario:

- **dal 1 ottobre al 31 marzo nei giorni di Martedì e Venerdì (solo se feriali)** dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 (ora di fine combustione);
- **dal 1 aprile al 30 giugno nei giorni di Martedì e Venerdì (solo se feriali)** dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (ora di fine combustione);
- **dal 1 luglio al 30 settembre è fatto divieto di:**
  - accendere fuochi;
  - Bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie;
  - usare apparecchi a fiamma libera o elettrica per tagliare metalli;
  - Usare fornelli inceneritori che possano produrre faville;
  - Compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio,
  - Far brillare mine;
  - Usare fuochi d’artificio, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

L'accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera da vegetazione;
- Munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
- Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
- Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi, inoltre, che queste ultime siano effettuate ad una congrua distanza dai fabbricati altrui;
- Le sterpaglie o simili dovranno essere adeguatamente essiccate;
- È vietato bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola (ad es. sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc.)

## INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine attraverso uno dei seguenti numeri:

- 1 Il Corpo Forestale dello Stato - telefono **n° 1515**;
- 2 Il Comando dei Vigili del Fuoco - telefono **n° 115**;
- 3 Il Comando Carabinieri di Positano - telefono **n° 089/875011**;
- 4 La Polizia Municipale di Praiano - telefono **n° 089/8131922**.

## AVVERTE

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. 689/81:

- Combustione sterpaglie, vegetali, ecc. fuori orari, giorni consentiti e/o non essiccate e comunque in modo diverso da quanto stabilito nella presente Ordinanza: **SANZIONE AMMINISTRATIVA € 150,00**;

- Combustione materiali diversi da scarti vegetali, ecc. (es. materie plastiche, contenitori, ecc.): **SANZIONE AMMINISTRATIVA € 500,00.**

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

La presente ordinanza sostituisce le precedenti in materia, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici, con avvertenza che tale affissione vale come notifica a tutti gli effetti di legge.

Gli agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

**Praiano, 7 Ottobre 2013**

**IL SINDACO  
Giovanni Di Martino**